

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA U.O.S.D. SISTEMA  
INFORMATICO FINALIZZATA ALLA REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL SITO  
INTERNET AZIENDALE ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL DCA LAZIO N. U00342 DEL  
21/10/2014**

**TRA**

*L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti* con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, C.F. e P.I. 00821180577, in persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42;

**E**

*L’Azienda Sanitaria Locale Roma 6*, con sede in Albano Laziale (Roma), Via Borgo Garibaldi n. 12, C.F. e P.I. 04737811002 in persona del suo Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dott. Dr. Narciso Mostarda, per la carica domiciliato presso la sede legale dell’Azienda;

**PREMESSO CHE:**

- è in essere a far data dal 12/06/2019 una convenzione annuale finalizzata a fornire da parte della ASL Roma 6, in favore della ASL di Rieti, attività di supporto alla U.O.S.D. Sistema Informatico per la revisione ed adeguamento del sito internet aziendale alle prescrizioni di cui al DCA Lazio n. U00342 del 21/10/2014 ad oggetto: “*Linee Guida siti web Sistema Sanitario Regionale*”;
- con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la ASL di Rieti ha richiesto alla ASL Roma 6 la disponibilità alla proroga semestrale della convenzione, allo scopo di definire le attività conclusive della progettualità non portate ancora a termine a causa dell’emergenza infettiva Covid-19 *medio tempore* insorta;
- con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la ASL Roma 6 ha manifestato la propria disponibilità alla richiesta prosecuzione del rapporto convenzionale;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

*Premesse*

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

## ART. 2

### *Oggetto*

La ASL Roma 6 si impegna a garantire in favore della ASL di Rieti, per il tramite di personale dirigenziale, attività di supporto alla U.O.S.D. Sistema Informatico finalizzata alla revisione ed adeguamento del sito internet aziendale alle prescrizioni di cui al DCA Lazio n. U00342 del 21/10/2014 ad oggetto: “ *Linee Guida siti web Sistema Sanitario Regionale*”.

## ART. 3

### *Condizioni generali*

Le prestazioni professionali del personale in parola verranno espletate alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 *quinquies*, comma 2, punto c, del D. Lgs. n. 502/92 ed ai sensi del combinato disposto degli art. 58, comma 2, e 62 della CCNL Dirigenza SPTA 1998/2001 e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio dell'Azienda di appartenenza e, comunque, subordinatamente alle esigenze di servizio della ASL di appartenenza, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

## ART. 4

### *Modalità di svolgimento dell'attività*

L'attività oggetto di convenzione sarà resa dal personale dirigenziale con impegno di n. 2 accessi mensili della durata di n. 8 ore cadauno, presso i locali aziendali dotati di personale computer connesso alla rete internet.

## ART. 5

### *Compensi*

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere in favore del personale dirigenziale un compenso orario lordo di € 60,00, oltre il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate. In caso di uso del mezzo proprio spetta, altresì, il rimborso del costo del carburante di trazione della propria automobile per ogni chilometro. Sarà cura degli Uffici della ASL di Rieti calcolare le distanze chilometriche A/R. La richiesta di liquidazione delle spese di viaggio deve essere effettuata mensilmente compiegando la documentazione in originale giustificativa delle spese effettivamente sostenute.

## ART. 6

### *Doveri del personale che eroga le prestazioni*

Il personale individuato per l'erogazione delle prestazioni oggetto di convenzione deve:

- conformare la propria attività alle disposizioni del Codice di disciplina aziendale e del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità della ASL di Rieti;

- rispettare scrupolosamente le norme generali poste a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché le misure individuate nel presente atto come utili a tal fine;
- rispettare ogni altro obbligo di legge, doveri imposti dalla normativa in materia di riservatezza dei dati, della deontologia professionale e le obbligazioni poste dal presente atto.

#### ART. 7

##### *Oneri assicurativi*

Fanno capo alla ASL di Rieti le coperture assicurative per il professionista per le attività svolte in virtù della presente convenzione. Ogni rischio derivante anche da cause accidentali nell'espletamento dell'incarico resta a carico della ASL di Rieti.

#### ART. 8

##### *Trattamento dati personali*

Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15-22 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna parte dichiara di essere informata sul trattamento dei propri dati personali e da il proprio esplicito consenso allo stesso. I dati personali di ciascuna parte e delle persone che per essa agiscono, saranno trattati per attività funzionali alla stipula ed all'esecuzione del presente rapporto convenzionale. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi solo qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente comunicazione.

Dette informazioni, notizie, dati e documenti non devono essere comunicati o divulgati a terzi né utilizzati per fini diversi da quelli strettamente connessi all'esecuzione di prestazioni oggetto del presente atto.

Il personale della ASL Roma 6 effettua il trattamento dei dati in conformità alle modalità definite dall'Azienda.

Tutti i dati acquisiti nel corso del rapporto convenzionale resteranno al termine del rapporto di esclusiva disponibilità della ASL di Rieti.

#### ART. 9

##### *Modalità di pagamento*

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti alla ASL Roma 6 sul c/c bancario \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, entro 30 giorni dalla data di emissione di relativa fattura da parte della medesima ASL Roma 6 in base al riepilogo mensile riepilogativo degli accessi effettuati e delle spese da rimborsare, redatto a cura del Responsabile U.O.S.D. Sistema Informatico, controfirmato da incaricato della Direzione Amministrativa.

## ART. 10

### *Durata*

La presente convenzione ha validità semestrale, con decorrenza dal 12/06/2020 e fino al 11/12/2020, rinnovabile con le stesse forme e modalità previste per la stipula a seguito di richiesta della ASL di Rieti almeno trenta giorni prima della scadenza e, comunque, previa valutazione positiva delle attività svolte a cura del Referente aziendale della presente convenzione.

La convenzione cessa alla data di scadenza fissata, senza necessità di ulteriore comunicazione a riguardo.

E' fatta salva la possibilità delle parti di recedere prima della scadenza prevista mediante PEC o lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 15 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. E' fatto di vieto di cedere il presente atto convenzionale.

## ART. 11

### *Facoltà di recesso*

Durante la vigenza del rapporto convenzionale, entrambe le parti stipulanti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta all'altra parte a mezzo PEC da inviarsi almeno trenta giorni prima che il recesso sia operante.

La ASL di Rieti può inoltre recedere dalla convenzione in ogni momento nel caso in cui si accerti che lo svolgimento del servizio non avviene nei termini e secondo le modalità stabilite nel presente atto convenzionale e negli atti in esso richiamati ed in ogni caso di inadempimento contrattuale.

In caso di recesso la ASL Roma 6 avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dall'Azienda, con espressa esclusione della possibilità di chiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo o risarcimento a qualunque titolo.

La convenzione è risolta di diritto, senza necessità di preavviso, in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione reiterata agli obblighi e condizioni convenzionali, violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, perdita di requisiti di idoneità da parte del soggetto convenzionato.

## ART. 12

### *Controversie*

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.

Le parti si impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere, al fine di migliorare l'espletamento dell'attività oggetto di convenzione, in conformità alla normativa vigente.

La risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, sarà devoluta al Foro competente.

ART. 13  
*Registrazione*

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno addebitate alla parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Sanitaria Locale di Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

FIRMATO DIGITALMENTE

Azienda Sanitaria Locale Roma 6

Il Direttore Generale

Dott. Narciso Mostarda

FIRMATO DIGITALMENTE